

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

23 FEB. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidenza	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidenza	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SONALONFA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... CMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI-META-PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 719

OGGETTO: assunzione mutuo relativo ad interventi di cura e protezione i danni conseguenti alle crisi sismiche del settembre / ottobre 1997 nel territorio della provincia di Rieti - attivazione procedure con la Cassa Depositi e Prestiti





OGGETTO: Assunzione mutuo relativo ad interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nel territorio provincia di Rieti - Autorizzazione procedura con la Cassa Depositi e Prestiti.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. n. 576/97 convertito con la legge n. 677/97;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/1997 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 259 del 6/11/1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Rieti colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

VISTA l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione Civile, recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nel territorio delle Province di Arezzo e Rieti;

CONSIDERATO che le Regioni interessate sono state autorizzate a contrarre mutui ventennali per il reperimento di fondi necessari all'attuazione di interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza, riconosciuto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre, 28 novembre e n. 281 del 2 dicembre 1997;


CONSIDERATO che l'art. 6 della citata ordinanza n. 2741/98 dispone che i proventi relativi alla contrazione dei mutui stessi, dovranno affluire direttamente alle contabilità speciali intestate ai commissari delegati;

PRESO ATTO che la menzionata contabilità speciale intestata al PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO avente il codice di contabilità n. 1792, è stata già attivata presso la Tesoreria Provinciale di Roma - Roma succursale;

CONSIDERATO l'art. 5 della citata ordinanza n. 2741/98 con il quale il Dipartimento della Protezione Civile concorre, nella misura del 75% alla copertura degli oneri di ammortamento del mutuo in oggetto, quantificando per il Lazio il limite massimo di partecipazione in 5,6 miliardi annui, che farà carico all'unità previsionale di base "Fondo di protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RILEVATO che il rimanente 25% relativo all'ammortamento del mutuo in oggetto risulta a carico della Regione Lazio;

PRESO ATTO che, sia la gara di licitazione privata indetta ai sensi del Decreto Lgs. n. 157/95, con deliberazione n. 5207/98, che la trattativa privata, autorizzata con deliberazione n. 182/99, sono state dichiarate "gare deserte", in quanto sono state presentate "offerte condizionate", come risulta dal verbale n. 2 allegato alla presente deliberazione;



CONSIDERATA la necessità di reperire i fondi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nel territorio provincia di Rieti, nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATO altresì che la Cassa Depositi e prestiti è disponibile alla concessione del mutuo;

VISTA la legge n. 127/97;

SU proposta dell'Assessore all'Economia e Finanza

#### DELIBERA

- di assumere con la Cassa Depositi e prestiti un mutuo di Lire 97.386.924.521 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nel territorio provincia di Rieti;
- di restituire in n. 40 rate semestrali di Lire 3.750.000.000, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio del 4,60% (quattrovirgolasessanta);
- di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento;
- di iscrivere le n. 20 annualità di ammortamento del prestito con iscrizione in bilancio nei capitoli: n.15472 (quota capitale) n. 15473 (quota interessi) dal 2000 relativi alla quota di ammortamento a carico dello Stato e n. 15475 (quota capitale) e n. 15476 dal 2000 (quota interessi) relativi alla quota di ammortamento a carico della Regione Lazio e per tutta la durata dell'ammortamento.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Severio GUCCIONE



## VERBALE N. 2

Il giorno 15 febbraio 1999 alle ore 16,00 si sono riuniti il Dott. G. Magrini, Dirigente settore 10, Dott. G. Camponi, Dirigente Ufficio I e la Sig.ra P. Antonini appartenente alla Sezione III dell'Ufficio I - Mutui e Finanza straordinaria - per assolvere il compito di aggiudicazione della trattativa privata, relativa all'assunzione di un mutuo diretto a fronteggiare i danni conseguenti la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nel territorio della provincia di Rieti, conferito agli stessi con Delibera n. 182 del 26/1/1999.

E' altresì presente alla suddetta riunione, il Dott. F. LA SCALA della Unioncredito Italiano (Credito Italiano).

In apertura dei lavori il Dott. G. Magrini rappresenta quanto segue:

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 5207 del 6 ottobre 1998, ha autorizzato l'assunzione di un mutuo, avente una rata di ammortamento comprensiva della quota capitale e della quota interessi di Lire 7.500.000.000, relativo ad interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre /ottobre 1997 nel territorio della Provincia di Rieti.

Il giorno 17 dicembre 1998, alla presenza dell'Ufficiale Rogante, si è riunita la Commissione giudicatrice per procedere all'apertura delle n. 2 offerte pervenute, le stesse risultate però entrambe condizionate, hanno determinato la dichiarazione, da parte della Commissione stessa, di "gara deserta". A questo punto, l'Amministrazione, ha ritenuto opportuno richiedere un parere legale al proprio Settore Avvocatura, per conoscere la procedura da seguire in presenza di "offerte condizionate". Il Settore interpellato si è espresso dichiarando che l'Amministrazione poteva ricorrere, in questo caso, ad una Trattativa Privata con i due Istituti Bancari che avevano presentato le suddette "offerte condizionate", affinché le riformulassero. Successivamente anche la Giunta Regionale si è espressa favorevolmente con deliberazione n. 182 del 26/1/1999, autorizzando l'inoltro delle richieste di nuove offerte ai due Istituti succitati.

Dopo aver brevemente illustrato le procedure adottate per l'assunzione del mutuo di cui trattasi, il Dott. Magrini, procede all'esame esterno dei due plichi pervenuti, che risultano essere conformi alle prescrizioni formali di gara e passa ad aprire gli stessi, secondo l'ordine di seguito indicato e pervenendo alle seguenti determinazioni:

- CREDIOP: il plico contiene il Capitolato Speciale di Oneri controfirmato e l'offerta per un tasso effettivo annuo del 4,55% (Quattrovirgolacinquantacinqueper cento). Si rileva, però, che l'offerta stessa contiene la seguente clausola di regolamentazione della facoltà di estinzione anticipata: "facoltà di estinzione anticipata per l'ente mutuatario senza penale, con l'impegno del mutuatario stesso a corrispondere al CREDIOP un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell'operazione e quelle calcolate al tasso di reiniego (pari all'Interest Rate Swap con scadenza corrispondente alla durata residua); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reiniego;

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: DIREZIONE DEL LAZIO]*

*GA*

- UNICREDITO ITALIANO S.p.A. (Credito Italiano) il plico contiene il Capitolato Speciale d'oneri controfirmato e l'offerta per un tasso effettivo annuo del 4,55% (Quattrovirgolacinquantacinqueper cento). Si rileva che l'offerta contiene la seguente condizione: "facoltà di estinzione anticipata senza penale, con l'impegno del mutuatario a corrispondere eventuali differenze, che risultassero a sfavore dell'istituto, tra il valore attuale delle rate mancanti alla scadenza contrattuale calcolate al tasso contrattuale ed il valore attuale delle stesse calcolate al tasso di mercato del momento".

A questo punto, poiché trattasi di offerte condizionate e quindi, irregolari la gara viene dichiarata "deserta".


La seduta si conclude alle ore 17 con l'impegno da parte del Dott. Magrini, Dott. Camponi e Sig.ra Antonini, di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, l'autorizzazione ad intraprendere la procedura per la concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti del mutuo di cui trattasi. Tale scelta è stata ipotizzata affinché possa essere possibile reperire in breve tempo, i fondi necessari per interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre /ottobre 1997 nel territorio della Provincia di Rieti.

Letto e sottoscritto:

Dott. G. MAGRINI


Dott. G. CAMPONI

Sig.ra P. ANTONINI



67





# Il Ministro dell'Interno

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 2741

ALLEG. alla DELIB. N. <sup>419</sup>.....

DEL ..... 2.3.FEB.1999..... *lu*

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'Interno;

VISTO il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 5 della medesima legge;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre e 28 novembre 1997, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana n. 259 del 6 novembre 1997 e n. 281 del 2 dicembre 1997, concernenti le dichiarazioni dello stato di emergenza rispettivamente nei territori delle province di Rieti e di Arezzo;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;


SENTITE le regioni Lazio e Toscana;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

AA

*Barberi*





# *Il Ministro dell'Interno*

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## ARTICOLO 1

1. I comuni delle province di Rieti ed Arezzo, i cui territori sono stati interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997, sono i seguenti:

### Provincia di Rieti

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, Cantalice, Cantalupo, Casaprota, Castel di Tora, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Fara Sabina, Flamignano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcatelli, Micigliano, Monte-leone Sabino, Montopoli in Sabina, Morro Reatino, Pescorocchiano, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Molano, Poggio Nativo, Posta, Rieti, Rivodutri, Scandriglia, Stimigliano, Tarano, Toffia.

### Provincia di Arezzo

Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

2. I presidenti delle regioni Lazio e Toscana sono nominati commissari delegati e provvedono agli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti e a rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni.
3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti delle Regioni e possono avvalersi degli uffici degli Enti locali.
4. I commissari delegati per l'espletamento dell'incarico possono nominare un sub-commissario.
5. Per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione delle prescrizioni tecniche relative agli interventi necessari al recupero, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e privati, compresi quelli di carattere monumentale, i commissari delegati si avvalgono di comitati tecnico-scientifici presieduti dal presidente del

MINISTERO DELL'INTERNO - REGIONE LAZIO

MB

*[Handwritten signature and stamp]*



# *Il Ministro dell'Interno*

**DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. o da un suo delegato e composti, ciascuno, da due tecnici designati dalla regione e da quattro tecnici designati, uno per ciascuno, dal servizio sismico nazionale, - dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, dal provveditore alle opere pubbliche e dalla provincia.

## ARTICOLO 2

1. I commissari delegati, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità, nonché delle prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico, predispongono, - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano per gli interventi urgenti volti al ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici di competenza delle regioni e degli enti locali, nonché degli edifici di culto, gravemente danneggiati dalla crisi sismica. Nel piano sono indicati i soggetti attuatori dei singoli interventi ed i relativi importi, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'articolo 5. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza eventuali ulteriori interventi urgenti finanziati a carico delle amministrazioni pubbliche.
2. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.
3. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

## ARTICOLO 3

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione si applicano le norme di cui all'articolo 14, commi da 1 a 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.24 del 30 gennaio 1998.

APB

*[Handwritten signature]*



# *Il Ministro dell'Interno*

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## ARTICOLO 4

1. I commissari delegati provvedono ad assegnare ai soggetti proprietari alla data del 26 settembre 1997 di immobili gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.
2. I commissari delegati provvedono ad assegnare ai sindaci dei comuni interessati i fondi necessari per garantire l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti evacuati dagli alloggi dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanze di sgombero; a tali nuclei familiari è assegnato, per non più di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000. I sindaci sono autorizzati ad anticipare le somme occorrenti, che verranno reintegrate dai commissari delegati a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5.

## ARTICOLO 5

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile concorre, nella misura del 75 per cento, alla copertura degli oneri di ammortamento dei mutui ventennali che le regioni Lazio e Toscana contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, e comunque nel limite rispettivamente di lire 5,6 miliardi per il Lazio e di lire 2,4 miliardi per la Toscana.
2. All'onere derivante dalla presente ordinanza, stabilito nel limite complessivo di 8 miliardi annui dal 1998 al 2017, si provvede a carico dell'unità previsionale di base "Fondo di protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



# Il Ministro dell'Interno

## DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Le disponibilità conseguenti alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 5, attingono direttamente alle contabilità speciali intestate ai commissari delegati.
2. I commissari delegati provvedono a dettare con propri provvedimenti le disposizioni operative per l'attuazione della presente ordinanza e ripartiscono preliminarmente le risorse disponibili tra le finalità di cui agli articoli 2 e 4.

### ARTICOLO 7

1. I commissari delegati, con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato è tenuto ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1988

*Giorgio Napolitano*  
(Giorgio Napolitano)



*MB*

*[Signature]*

— I punti 1) e 2) dell'art. 54 dello statuto di autonomia, di cui in premessa, sono i seguenti: «Alla giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province».

— L'art. 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, era il seguente:

«Art. 9. — I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione della Corte dei conti di Trento, o rispettivamente di Bolzano, per la dichiarazione di regolarità, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione di regolarità sui rendiconti ammessi al visto dai consiglieri o dalla sezione è apposta dai primi referendari o referendari preposti agli uffici».

97G0416

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel corso della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 si è verificata una migrazione nel tempo delle zone epicentrali;

Considerato che tale migrazione epicentrale ha provocato gravi danni alle infrastrutture, ai beni pubblici e privati ed ai beni del patrimonio culturale ubicati nel territorio della provincia di Rieti;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 31 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 30 giugno 1999, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Rieti colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1997

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
PRODI

*Il Ministro dell'interno  
delegato per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

97A8831

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1997.

Integrazione all'ordinanza n. 2556 del 16 aprile 1997 concernente il termine per il completamento degli interventi già avviati ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2698).

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 24 aprile 1993 e successive modifiche e integrazioni, concernente interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di pericolo e a evitare maggiori danni derivanti dal grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza n. 2556 in data 16 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 1997, concernente modifi-